

Ordinanza del DFGP sulle munizioni vietate

del 1° febbraio 2002

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 21 settembre 1998¹ sulle armi,
ordina:

Art. 1

¹ Le munizioni con proiettili deformanti sottostanno al divieto giusta l'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, nella misura in cui non siano destinate alla caccia.

² Per proiettili deformanti s'intendono i proiettili che sono costruiti in modo da dilatarsi fortemente, schiacciarsi o frammentarsi una volta raggiunto un corpo umano (ad es. proiettili a mezzo mantello, a punta cava, a frammentazione).

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.

1° febbraio 2002

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Ruth Metzler-Arnold

RS 514.541.1

¹ RS 514.541